



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il  
Bilancio ed il Personale  
Servizio IV

## **ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.12, COMMA 3 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI MINISTERO**

### **L'Amministrazione e le OO.SS.**

**VISTO** l'art. 12 del Contratto Collettivo Integrativo di Ministero sottoscritto in data 21 ottobre 2009, ed in particolare il comma 3;

**CONSIDERATO** che la diversificata tipologia degli Istituti culturali, la disomogeneità nella distribuzione del personale, la carenza degli organici rende estremamente difficile e comunque poco efficiente l'adozione di una modalità di articolazione dell'orario di servizio per l'erogazione di servizi culturali al pubblico omogenea in tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che per una erogazione più efficiente ed efficace dei servizi culturali al pubblico in alcune sedi o in alcuni periodi dell'anno può rendersi necessario articolare l'orario lavorativo non per turni bensì ricorrendo a prestazioni di durata di almeno 9 ore (incluso il periodo per il recupero psico-fisico);

**CONSIDERATO** che l'adozione di tale orario è consentita esclusivamente qualora le altre tipologie di articolazioni di orario non siano opportune o sufficienti per la migliore apertura al pubblico degli Istituti, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e che pertanto ne sono esclusi gli uffici amministrativi e tutti gli altri uffici o unità organizzative che non erogano servizi culturali al pubblico;

**RITENUTO** che una prestazione lavorativa obbligatoria pari ad almeno 9 ore (incluso il periodo per il recupero psico-fisico) comporta comunque un disagio al personale;

**RITENUTO** di conseguenza di dover corrispondere al personale che svolge la propria attività nel suddetto regime di orario un compenso per il disagio affrontato;

### **CONCORDANO**

**Art.1)** Al fine di consentire una maggiore apertura negli Istituti culturali e di garantire una migliore qualità dei servizi erogati al pubblico, è possibile, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, prevedere articolazioni di orario di lavoro con prestazioni individuali di almeno 9 ore (incluso il periodo per il recupero psico-fisico).

*[Handwritten signature]*

99

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale  
Servizio IV

- Art.2)** Le modalità di attuazione delle suddette articolazioni di orario sono concordate in sede di contrattazione locale, sulla base di un progetto organizzativo e di offerta culturale predisposto dall'Istituto.  
Tale progetto organizzativo non può prevedere contestualmente il ricorso alle turnazioni.
- Art.3)** Le suddette articolazioni di orario, che evidentemente non possono derivare da esigenze del personale, sono finalizzate alla maggiore efficienza ed efficacia dell'erogazione dei servizi culturali al pubblico e pertanto sono previste esclusivamente nei musei, nelle gallerie, nei monumenti, nei siti archeologici, negli archivi nelle biblioteche, nonché in alcune particolari sedi di Istituti centrali che erogano simili servizi culturali al pubblico; sono previste altresì esclusivamente qualora non sia possibile garantire il servizio al pubblico attraverso le turnazioni o prestazioni lavorative articolate su rientri pomeridiani o allorché l'utilizzo delle turnazioni sia inopportuno e diseconomico per particolari situazioni stagionali o ambientali.
- Art.4)** Al personale che svolge la propria attività con tali articolazioni di orario è corrisposto un compenso giornaliero pari ad € 6,00 per il personale della I e II Area; un compenso pari ad € 8,40 per il personale della III Area.
- Art.5)** Qualora la prestazione lavorativa, con orario di cui ai commi precedenti, si svolga in giornata festiva, viene corrisposto un compenso equiparato a quello della turnazione festiva corrispondente all'orario prevalente.
- Art.6)** La sperimentazione dei progetti organizzativi, avviati a seguito del presente accordo sarà oggetto di valutazione per verificarne il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli precedenti.
- Art.7)** In sede di sperimentazione del presente accordo i suddetti compensi vanno calcolati nell'ambito del *budget* di istituto già assegnato per le turnazioni.

99

Roma, 4 giugno 2010

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE OO.SS.

IL DIRETTORE GENERALE PER  
L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI,  
L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

  
-----

CGIL

  
-----



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il  
Bilancio ed il Personale  
Servizio IV

IL DIRETTORE GENERALE PER LA  
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

-----

IL DIRETTORE GENERALE PER LE ANTICHITÀ

-----

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE  
BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE  
CONTEMPORANEE

-----

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI

-----

IL DIRETTORE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE,  
GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

-----

IL DIRETTORE GENERALE PER IL CINEMA

-----

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SPETTACOLO  
DAL VIVO

-----

CISL

UIL

-----

FLP

-----

CONFSAL/UNSA

RDB/CUB

-----